



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

RG 7/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 316-1/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 05/02/2025**

Deblo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 316-1/2024 presentato da **BONAMIGO DIEGO EGIDIO**, nato a Marostica (VI) in data 01/09/1975, C.F.: BNMDGD75P01E970G, residente in Via Callalta n. 12/A, Riese Pio X (TV), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaffo del Foro di Treviso (C.F. GFFNRC71L13F443H),

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Riese Pio X (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della



diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore, che fruisce solo di uno stipendio netto mensile di circa E. 1.776,00, è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 619.426,82 a fronte di un attivo costituito dal saldo del conto corrente PostePay e dall'eccedenza dello stipendio rispetto all'importo di E. 1.010,77 mensile destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di BONAMIGO DIEGO EGIDIO, nato a Marostica (VI) in data 01/09/1975, C.F.: BNMDGD75P01E970G,

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore la rag. Roberta Micheletto;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge, con la conseguenza che il pignoramento promosso da ADE che ha colpito lo stipendio del ricorrente non potrà più avere effetto;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni;

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, lì 4 febbraio 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

